

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI

SEZIONE UNICA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi **21 luglio 2020** ad ore **9,30** innanzi al Giudice Onorario Di Tribunale avv. Anna Scarpa, sono comparsi:

Per gli opposenti l'avv. PERCIBALLI LAILA oggi sostituito dall'avv. Sonia Sebastiani;

Per F nessuno;

Per e la, oggi sostituito dall'avv. I procuratori delle parti si riportano integralmente a quanto già dedotto alla precedente udienza e chiedono che la causa venga decisa.

Dopo breve discussione orale, il G.o.t. si ritira in camera di consiglio; al termine alle ore 17,00 pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice Onorario

dott. Anna Scarpa



N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale avv. Anna Scarpa ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____, promossa da:

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. PERCIBALLI LAILA e dell'avv. GUBBIOTTI EMIDIO MATTIA (_____); elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAMPANELLA, 41/G ROMA presso il difensore avv. PERCIBALLI LAILA

_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. PERCIBALLI LAILA e dell'avv. GUBBIOTTI EMIDIO MATTIA (_____), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PERCIBALLI LAILA

ATTORI OPPONENTI

contro

_____ (C.F. _____),
CONVENUTA

_____ s.r.l. (C.F. _____), rappresentata da _____
_____ (C.F. _____), a propria volta rappresentata da _____
S.r.l. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente domiciliato presso il suo studio

_____ (C.F. n. _____) rappresentata da _____
_____ (C.F. _____), a propria volta rappresentata da _____
S.r.l. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente domiciliato presso il suo studio

INTERVENUTE

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 02.03.2016 i signori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1278/2015 in data 11 dicembre 2015, in favore di Banco della somma di euro 43.800,00 (oltre accessori ed interessi come da domanda), somma dovuta quale esposizione del C.C. 2538/233286, cui era correlato il contratto di affidamento stipulato in data 13.12.2006; i rapporti erano garantiti da fideiussione sino alla somma di € 30.000,00 prestata in data 07.05.2004 dalla signora Gli attori opposenti deducevano: -la mancata sottoscrizione dei documenti di sintesi relativi ai contratti di conto corrente e del contratto di affidamento; - l'invalidità della fideiussione ed il disconoscimento della stessa e della sottoscrizione ivi apposta; - di avere richiesto ad un proprio perito la verifica delle condizioni applicate ai predetti rapporti e che dalla predetta verifica sarebbero emersi profili di nullità del contratto per l'illegittima applicazione di condizioni mai pattuite o comunque superiori a quelle concordate, con tassi ultralegali, anatocistici, interessi usurari, c.m.s., spese e valute fittizie. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale illustrissimo adito, contrariis reiectis previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: SOSPENDERE: il decreto ingiuntivo n. 1278/2015 ed il presente giudizio per rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sopra esposte; qualora il l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere di sollevare la questione pregiudiziale di legittimità costituzionale:- SOSPENDERE: il decreto ingiuntivo n. 1278/2015 pronunciato dal Tribunale di Terni per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sin qui espresse; Nel merito, in relazione ai contratti di c/c in essere tra le parti, compreso quello estinto - ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità/invalidità/illegittimità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti di apertura del credito e di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 e le clausole delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente contestati relativi alla "determinazione degli interessi debitori, con riferimento anche alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente, ovvero nei tre conti correnti di cui è causa, per interessi ultra legali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, 3° comma c.c., degli interessi al saggio legale, tempo per tempo vigente, ovvero quelle diverse norme che il giudice adito ritenga applicabili al caso in esame; - ACCERTARE E DICHIARARE: nullità/invalidità/illegittimità della/e clausola/e contrattuale/i anatocistica/e relativa ai contratti di cui in narrativa tutti richiamati nel D.I. opposto e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n.



342/1999 e tutte le leggi del settore, o quelle che dovesse ritenere applicabili l'Ill.mo Tribunale adito; - ACCERTARE E DICHIARARE: la violazione da parte della banca opposta delle regole di correttezza e buona fede nell'istaurazione ed esecuzione dei diversi rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito; - ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità/invalidità/illegittimità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti impugnati per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame; - ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità/invalidità/illegittimità della/e clausola/e di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c. e tutte quelle poste in violazione di legge; - ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, e comunque dalle norme di settore, incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie e ammesso dalla Banca; - ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c., - ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa; e per l'effetto, per tutti i rapporti dedotti in giudizio, e per tutti i motivi aggiunti che ci si riserva di contestare successivamente alla costituzione avversaria, - -ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità/invalidità/illegittimità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti di apertura del credito e di conto corrente (cfr. docc. avv) per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto di cui è causa sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale; - ORDINARE: all'istituto di credito, ovvero alla nominanda ctu, di rideterminare il "dare e avere" tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto tra le parti con riguardo ai tre conti correnti richiamati, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta, - CONDANNARE: la banca convenuta/opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria tempo per tempo applicate, oltre spese delle CTP (e/o CTU) salva la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa; -CONDANNARE: l'Istituto di credito opposto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che ci si riserva di



quantificare, sia all'arch. che alla Sig.ra **DICHIARARE:**
 invalida/inesistente/nulla/annullabile la fideiussione depositata dalla banca relativa alla
 opponente e, data l'avvenuta contestazione della conformità della copia
 all'originale, nonché la falsità delle firme ivi apposte (doc. 15 avv. la liberazione del
 fideiussore) dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa, e liberare tutti i suoi beni dalle
 ipoteche arbitrariamente e (temerariamente) iscritte dalla Banca che ne deposita i relativi
 documenti in giudizio nonché ritenerla nulla/invalida/inefficace; - **CONDANNARE:** la
 banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio
 appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia
 resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.; - **RIDETERMINARE** conseguentemente
 i rapporti di debito e credito tra la Banca ed il sig. sostituendo ogni interesse,
 spesa e commissione pattuita con i criteri sostitutivi di cui all'art. 117 t.u.b. nella misura che
 ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio e per l'effetto dichiarare tenuta e
 conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere all'arch. ogni
 eventuale credito che ci si riserva di determinare nel corso del giudizio, maggiorato di
 interessi legali e rivalutazione monetaria o in ogni caso limitare i crediti vantati dalla opposta
 a quanto provato e dovuto, escludendo qualsivoglia responsabilità/garanzia in capo alla
 signora ; - In ogni caso, **ACCERTARE E DICHIARARE**, per effetto della
 declaratoria di nullità/parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo
 contabile, l'esatto dare avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione
 contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazioni di
 non convenute commissione di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza
 in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva
 valuta; - **DETERMINEARE** il tasso effettivo globale (TEG) degli indicati rapporti bancari;
 - **ACCERTARE E DICHIARARE**, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la
 nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della opposta banca per interessi spese
 commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7.3.1996 n. 108,
 perché eccedenti il cosiddetto tassi soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto
 ai sensi degli articoli 1339 e 1419, II co, c.c. delle applicazioni del tasso legale senza
 capitalizzazione; per l'effetto delle suddette violazioni, **CONDANNARE** a opposta Banca,
 previa verifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate
 e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore di parte
 opponente, prudentemente quantificate in euro 52.000/00 oltre le spese di CTP, salva la
 maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali, -
DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la resistente opposta al risarcimento di tutti
 i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'arch. a seguito di tutti i
 comportamenti tenuti dalla convenuta e descritti in premessa e dell'applicazione di interessi,



In data 27 aprile 2020, con atto di intervento ex articolo 111 cod. proc. civ. in sostituzione di parte processuale, interveniva in luogo della Banca di Sicilia S.p.A. la Banca di Sicilia S.p.A. con socio unico, allegando l'intervenuta cessione del credito oggetto di causa in suo favore e chiedendo che il giudizio proseguisse nei propri confronti con estromissione della Banca di Sicilia S.p.A.

All'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa ed il G.O.T. si ritirava in camera di consiglio.

Al termine dava lettura in udienza della seguente sentenza.

*** **

L'opposizione è parzialmente fondata e dovrà essere accolta nei limiti di quanto di ragione, con revoca del D.I. opposto e condanna degli oppositori al pagamento nei confronti del cessionario del credito delle somme effettivamente dovute, come risultanti dall'istruttoria svolta; la domanda di accertamento e condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate è solo parzialmente fondata ed il Banco di Sicilia S.p.A. dovrà, quindi, essere condannato al pagamento in favore del Banco di Sicilia S.p.A. delle somme quantificate all'esito dell'istruttoria svolta.

Innanzitutto, devesi rilevare che quanto alle istanze di estromissione della Banca di Sicilia S.p.A. formulate rispettivamente dalla Banca di Sicilia S.p.A. prima, e dalla Banca di Sicilia S.p.A. con socio unico, dopo, gli oppositori non hanno dichiarato di acconsentire alle stesse. Pertanto, ex art. 111 c.p.c., non potrà darsi luogo a nessuna estromissione.

Devesi, poi, precisare altresì che la domanda di rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 118 T.U.B. e del titolo VIII – Sanzioni del T.U.B., non potrà essere accolta, non apparendo la questione prospettata rilevante per la decisione della presente controversia, per come di seguito chiarito ed argomentato.

Venendo al merito della causa, si osserva quanto segue.

L'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla Banca di Sicilia S.p.A. è infondata, essendo stata documentata in atti la regolare cessione del credito azionato con il D.I. da parte della Banca di Sicilia S.p.A. alla predetta società (cfr. in particolare mem. 183, VI co. n. 2 parte prima).

Quanto all'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla Banca di Sicilia S.p.A., l'eccezione risulta solo genericamente formulata in sede di note conclusionali autorizzate e della stessa, pertanto, non potrà tenersi conto, anche alla luce della documentazione



prodotta dalla predetta società.

Ciò chiarito, la causa ha ad oggetto, in estrema sintesi, la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il D.I. n. 1278/2015 per la somma dovuta quale esposizione del C.C. 2538/233286 (pretesa rivolta nei confronti di [redacted] intestatario, e [redacted] fideiussore), nonché la domanda di ristoro dei danni sollevata dagli opposenti. Eccepiscono, in particolare, gli attori:

- l'illegittima applicazione di un tasso ultralegale nei contratti de quo in difetto di idonea pattuizione scritta;
- l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
- la nullità delle CMS applicate;
- il ricorso all'anatocismo;
- il superamento del tasso soglia usura (nonché la ricorrenza di usura soggettiva);
- la non riconducibilità della sottoscrizione apposta alla fideiussione dalla signora [redacted].

Precisato che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 C.C. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non preclude, pertanto, la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano, in ordine alle doglianze attoree, si osserva quanto segue.

Il titolo contrattuale posto alla base del credito azionato con il D.I. opposto è il contratto 2538/233286 (ex 1021/001133719) acceso dall'attore [redacted] presso la Banca [redacted] (cfr. contratto in atti, di seguito indicato come **rapporto 1**). Parte opponente ha poi eccepito in sede di opposizione il credito derivante dagli illegittimi addebiti effettuati sul conto, del pari intestato a parte opponente, n. 1021/1062785 (ex c/c 0870/002847) acceso presso la Banca [redacted] (cfr. contratto in atti, di seguito indicato come **rapporto n. 2**). In proposito, per completezza, debbesi evidenziare che l'intervenuta [redacted] in relazione a tale rapporto ha eccepito che *“Il rapporto di c/c n. 10211062785 intestato al Sig. [redacted] non è oggetto del credito richiesto in fase monitoria. La domanda avversaria di condanna della Banca alla rettifica del saldo ed alla ripetizione di somme su tale rapporto è quindi inammissibile”*; l'eccezione è peraltro destituita di fondamento, considerato che parte attrice in opposizione a fronte della pretesa creditoria della Banca opposta ha legittimamente sollevato eccezione di compensazione e di condanna nei confronti della stessa, per tutte le somme che dovessero risultare, in corso di causa, frutto di illegittimi addebiti; debbesi ritenere, peraltro, pacifico che, non essendovi



in causa prova per ritenere che il rapporto di cui sopra sta ricompreso nella cessione dei crediti, la domanda svolta in ordine a tale rapporto potrà produrre i suoi effetti solo nei confronti della Banca opposta e non invece nei confronti delle cessionarie.

In corso di causa è stata disposta una CTU contabile, ad opera della dott. Davide Feliziani, volta ad analizzare l'andamento dei rapporti per tutto il periodo per cui vi è documentazione in atti ed a ricalcolarne il corretto saldo finale. L'analisi è stata svolta sulla base della documentazione prodotta da entrambe le parti in causa, in applicazione del principio di acquisizione della prova, in base al quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, principio che impone al giudice di utilizzare le prove documentali raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005). Per tutto il periodo indicato il CTU nominato, dott. Feliziani (che ha elaborato una relazione che questo giudicante condivide, in quanto scevra da vizi logici e giuridici), ha provveduto ad analizzare gli addebiti effettuati dalla Banca ed a ricalcolare il saldo finale dei c.c. in esame secondo le indicazioni di cui al quesito assegnato, quesito redatto sulla base delle doglianze attoree e dei principi e delle considerazioni che di seguito verranno esposti.

Al termine dell'incarico, quindi, il CTU ha formulato due ipotesi per il **saldo finale del rapporto 1.**: € 15.563,86 ovvero in € 23.810,47 a debito per il correntista (cfr. pag. 25 della relazione), a fronte di un saldo calcolato dalla Banca convenuta e risultante dall'ultimo estratto conto di Euro -€ 48.034,41 (sempre a debito per il correntista). Come chiarito nel prosieguo della presente decisione, l'ipotesi corretta appare quella di € 23.810,47 a debito per il correntista. Per il **rapporto 2**, ha invece determinato il **saldo finale del conto pari ad € 750,48 a credito per il correntista.**

La documentazione in atti, per il rapporto 1 è costituita da.

- Contratto di conto corrente n. 1133719 del 11/10/2006 e documento di sintesi allegato;
- Contratto di apertura di credito in conto corrente n. 2538/233286 del 23/07/2008 con documento di sintesi e concessione/variazione affidamento;
- Contratto di conto corrente di corrispondenza del 08/11/2011 con relative condizioni;-Concessione/Variazione affidamento del 08/11/2011;
- Concessione/Variazione affidamento del 21/12/2012;
- estratti conto dal 13/10/2006 al 25/05/2015;
- Estratti conto scalare dal 31/12/2006 al 30/06/2015 ad eccezione degli scalari del 30/09/2007 e 31/12/2007



Per il **rapporto 2** da:

- Contratto di conto corrente n. 2847/870 del 02/05/2001 e allegato alla lettera di contratto con le condizioni applicate;
- Apertura di credito in conto corrente n. 0870/2847 del 02/05/2002 con condizioni economiche;
- Apertura di credito in conto corrente n. 0870/2847 del 22/10/2004 con condizioni economiche;
- Concessione/Variazione affidamento del 20/01/2005;
- Concessione/Variazione affidamento del 09/03/2005
- Concessione/Variazione affidamento del 21/11/2005;
- Concessione/Variazione affidamento del 29/12/2005;
- Estratti conto dal 02/05/2001 al 31/12/2006 ad eccezione del periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006;
- Estratti conto scalare dal 30/06/2001 al 15/12/2006 ad eccezione degli scalari del 31/12/2002 e del periodo da 01/01/2006 al 30/06/2006.

In relazione a tale rapporto, il Ctu ha potuto constatare che è stato depositato il contratto di conto corrente n. 2847/870 sottoscritto in data 02/05/2001 dal correntista. Dall'esame dei documenti in relazione a tale contratto di conto corrente risulta la chiusura del contratto alla data del 15/12/2006.

Venendo quindi all'esame delle singole doglianze ed eccezioni delle parti, si osserva:

1) Tasso ultra legale e uso piazza, variazioni mai concordate

In sintesi, la convenzione relativa agli interessi ultralegali per essere valida, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ex art. 1284, III co. C.C., che è norma imperativa. Tale condizione può dirsi soddisfatta solo qualora il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto di credito. Le eventuali variazioni contrattuali, poi, devono, poi, essere comunicate espressamente al cliente secondo le modalità previste dall'art. 118 T.U.B., II, co.; le variazioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui a tale norma sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Orbene, nel caso de quo, il nominato CTU ha accertato che, quanto al **rapporto 1** *Il tasso di interesse del contratto in oggetto risulta convenuto con la sottoscrizione del 11/10/2006 anche se poi durante il rapporto, sino a nuova sottoscrizione, risulta applicato un tasso inferiore rispetto a quello*



interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto" (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21470 del 15/09/2017). Di ciò, pertanto, dovrà tenersi conto nella determinazione del saldo finale del rapporto.

Sempre in relazione a tale primo rapporto, poi, il CTU ha accertato che *"In data 08/11/2011 risultano sottoscritti due diversi documenti: la concessione/variazione di affidamento e l'adesione alla convenzione. Uno dei tassi convenuti con la concessione/variazione di affidamento risulta oltre il tasso soglia mentre nessuno dei tassi previsti nella convenzione è risultato oltre la soglia usura"*. Il CTU, peraltro ha correttamente applicato gli interessi così come convenuti con l'adesione alla convenzione, poiché *"la sottoscrizione del tasso oltre soglia nel caso in esame non comporta la nullità del contratto, poiché alla stessa data risultano stipulate delle condizioni entro soglia, condizioni che risultano poi effettivamente applicate durante il corso del rapporto in seguito a tale sottoscrizione"*.

Quanto al **rapporto 2**, il dott. Feliziani ha accertato che *"in riferimento al contratto stipulato il 22/10/2004 risulta che è stata pattuita la Cms in misura superiore al tasso soglia di riferimento ma con la verifica del "margine" risulta che vi sia capienza con il tasso debitore entro fido. In merito al tasso oltre soglia risulta che lo stesso sia stato pattuito entro con una maggiorazione del 3% rispetto a quello entro soglia ma è stata prevista una clausola che lo fissa al limite del tasso soglia. Siccome la Cms è superiore alla Cms media aumentata del 50% e essendo il tasso oltre fido nei limiti del tasso soglia, anche con la verifica anche del c.d. "margine" risulta che la cms sia oltre soglia usura"*. Nella ricostruzione del corretto saldo dare avere, pertanto, il CtU ha eliminato qualsiasi interesse e onere sino a nuova sottoscrizione dei tassi entro soglia. (cfr. pag. 20 della relazione).

Per completezza, in relazione, poi alla domanda attorea volta ad accertare nel caso in esame la ricorrenza di **usura cd. "soggettiva"**, si osserva che la stessa è infondata, in difetto di una prova positiva del contegno della banca, che, consapevole delle difficoltà economiche dell'attore, avrebbe scientemente ritenuto di profittarne; la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca non è, in sostanza, idonea a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito.

3) l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi

Con riguardo a tale questione, in estrema sintesi, devesi premettere che, sin dalla nota pronuncia 2374/1999, la Suprema Corte ha chiarito che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti



dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, poiché anteriore alla scadenza degli interessi e quindi contrastante con il precetto imperativo di cui all'art. 1283 c.c. Tale orientamento, ribadito in successive occasioni sino alla nota pronuncia delle S.U. 21095/2004 (ma si vedano anche Cass. Civ. 3096/1999, 8442/2002, 12222/2003 e 25016/2007) costituisce ius receptum. Dopo l'entrata in vigore il 22.04.2000 della delibera CICR del 09.02.2000 (dando attuazione a quanto previsto dall'art. 120, comma 2 TUB aggiunto dall'art. 25, co. 2 del D.lgs. 342/1999) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è divenuta legittima, a condizione, però, che il tasso degli interessi sia espressamente determinato e approvato per scritto dal cliente (trattandosi di una modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali; cfr. in proposito Cass. Civ., sez. I, sent. 26779/2019) e sia stata riconosciuta analoga capitalizzazione anche per gli interessi creditori.

Nel caso in concreto in esame il CTU, quanto al **rapporto 1** ha accertato “*la corretta stipulazione del contratto e delle successive sottoscrizioni in merito alla reciprocità della capitalizzazione degli interessi*”. Correttamente, quindi l'ausiliario, nel ricalcolo ha mantenuto la capitalizzazione trimestrale fino alla data del 31/12/2013, non essendovi in atti alcuna pattuizione successiva).

Ad identica conclusione è, poi, pervenuto l'ausiliario in relazione al **rapporto 2**.

4) l'indebita applicazione della C.M.S.

Quanto alla questione relativa alla legittimità della C.M.S., va rimarcato che tale commissione rappresenta il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione di fondi di cui all'apertura di credito a semplice richiesta del cliente. In genere, tale commissione veniva calcolata non sull'importo del fido accordato, ma su massimo saldo passivo del cliente, con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi, sicché la medesima non costituisce una componente degli interessi o una modalità di loro calcolo, essendo destinata ad operare su un piano diverso e a remunerare una diversa controprestazione della banca. Al pari di ogni altra pattuizione contrattuale, doveva, quindi, essere pattuita per iscritto e determinata o almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso. A partire dal 30.06.2009, poi, le banche avrebbero dovuto adeguarsi a quanto disposto dall'art. 2 bis D.l. 185/2008, che prevedeva delle stringenti condizioni per l'applicazione della commissione in questione, a pena di illegittimità della commissione stessa. Dall'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 117 bis D.lgs.385/1993, infine, la c.m.s. poteva essere legittimamente applicata solo nei limiti della norma citata.

Nel caso de quo, dall'esame della documentazione in atti si rileva che per quanto attiene al



mem. 183, VI co. n. 2 c.p.c. di parte opponente).

Sulla validità della fideiussione

A fronte del disconoscimento operato dall'attrice opponente, in corso di causa è stata disposta una CTU, volta ad accertare la autenticità delle sottoscrizioni risultanti su tale documento. Orbene, il CTU nominato, dott.ssa Amadio, con una relazione che questo Giudice condivide, ha accertato che le sottoscrizioni sono autentiche, così concludendo: *“Dall'esame delle firme in verifica, a nome _____;”, di cui al quesito, delle scritture di comparazione di _____ e dai relativi confronti, è emerso che le firme in verifica a nome _____ sono autografe”* (cfr. pag. 45 della relazione CTU dott.ssa Amadio del 12.05.2018).

Non vi è motivo alcuno, pertanto, per escludere l'operatività della garanzia prestata dalla signora _____. Peraltro, se è pur vero che, come ha sostenuto la parte intervenuta, la fideiussione in questione costituirebbe un contratto autonomo di garanzia, ciò non toglie che la signora _____ sia comunque legittimata a proporre le eccezioni relative alla validità del rapporto. Secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, che questo Giudice condivide e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, infatti, *“Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta”* (così Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 10/01/2018). Non vi è dubbio, pertanto che la garanzia prestata dalla Giovannetti dovrà quindi essere limitata alle somme effettivamente dovute, come sopra illustrato.

**** * * * * *

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, il D.I. opposto dovrà essere revocato e gli attori opponenti dovranno essere condannati, in solido, al pagamento in favore della _____ i. della somma di € 23.810,47, oltre al tasso contrattualmente pattuito dal 25.05.2015 e sino al saldo.

La _____, invece dovrà essere condannata al pagamento in favore di _____ della somma di € 750,48, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo.

Le spese di lite, stante la reciproca parziale soccombenza, possono essere compensate per la quota di ½; per la rimanente parte di ½ le stesse sono poste a carico di parte _____ e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.



55/2014 e l'effettiva attività svolta, in favore dell'avv. Perciballi, dichiaratasi antistataria.

Quanto alle spese di CTU, quelle relative alla CTU volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni della signora [redacted] già liquidate, dovranno essere poste definitivamente a carico degli opposenti; quelle relative alla CTU econometrica dovranno essere poste per la quota di 1/2 a carico solidale degli attori opposenti e della [redacted], per la rimanente quota di 1/2 a carico della [redacted] e ciò tenuto conto del fatto che le indagini del CTU hanno avuto ad oggetto da un lato il rapporto azionato con il D.I. [redacted] e dall'altro il rapporto 1021/1062785, in relazione al quale è stato accertato un credito dell'opponente nei confronti della Banca opposta).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che il corretto saldo dare avere relativo al contratto 2538/233286, ex 1021/001133719, acceso dall'attore [redacted] presso la [redacted], è pari alla somma di € 23.810,47 a debito per il correntista e quello relativo al contratto n. 1021/1062785 (ex c/c 0870/002847) acceso presso la [redacted] poi [redacted], dall'attore [redacted] è pari ad € 750,48 a credito per il correntista;
- Per l'effetto:1) revoca il D.I. opposto e condanna gli opposenti, in solido, al pagamento in favore della [redacted] della somma € 23.810,47, oltre interessi come in parte motiva; 2) Condanna la [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 750,48, oltre interessi come in parte motiva.
- Compensa parzialmente le spese di lite tra le parti opposenti e la [redacted] per la quota del 50%; per la rimanente parte, condanna la parte intervenuta [redacted] a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 (ovvero il 50% di € 1.200,00 per fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.400,00 per fase istruttoria ed € 1.500,00 per fase decisoria) oltre i i.v.a., c.p.a. e spese generali, in favore dell'avv. Perciballi dichiaratasi antistataria;
- Pone le spese di CTU grafologica definitivamente a carico di parte opponente;
- Pone le spese di CTU econometrica definitivamente a carico solidale degli opposenti e della [redacted] per la quota di 1/2; per la rimanente parte di 1/2 a carico della [redacted]



Sentenza n. 472/2020 pubbl. il 21/07/2020

RG n. 1001/2020

Repert. n. 708/2020 del 22/07/2020

Terni, 21 luglio 2020

Il G.O.T.

Avv. Anna Scarpa

